

Tipologia:

FISCO

ASSOSNAI
ASSOCIAZIONE IMPRESE SCOMMESSE E GIOCHI

Protocollo: **2008112** Data: **14.06.2012**

- Oggetto:
- **Sospensione adempimenti e versamenti tributari per le zone colpite dal sisma del 20 maggio;**
 - **Differimento dei termini di versamento risultanti dalle dichiarazioni fiscali (per tutti i contribuenti)**
- Allegati:
1. **Decreto del 01/06/2012 elenco dei Comuni danneggiati**
 2. **Agevolazioni**

• SOSPENSIONE ADEMPIMENTI TRIBUTARI PER LE ZONE COLPITE DAL "SISMA DELL'EMILIA"
• DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO PER TUTTI I CONTRIBUENTI

Gentile Associato,

Con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1° giugno 2012 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 130 del 06/06/2012 è stata disposta la sospensione dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012 verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo.

Il summenzionato decreto prevede che:

- a) per le **persone fisiche**, anche in qualità di sostituti d'imposta, che alla data del 20/05/2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo riportati nell'allegato 1 al D.M. 1/6/2012;
- b) per i **soggetti**, anche in qualità di sostituti d'imposta **diversi dalle persone fisiche**, aventi la sede legale o la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo riportati nell'allegato 1 al D.M. 1/6/2012;

sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, **scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio ed il 30 settembre 2012**. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

Si fa presente che il comma 2 dell'art. 1 del su indicato decreto stabilisce che le ritenute già operate in qualità di sostituti d'imposta devono, comunque, essere versate, pertanto le ritenute IRPEF operate nel mese di maggio devono essere versate entro il prossimo 18/06/2012.

L'elenco dei comuni danneggiati è riportato in Allegato 1.

Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione è subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda verificata dall'Autorità comunale.

Infine viene disposto che:

- con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere individuati altri comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012, relativamente ai quali trova applicazione la sospensione dei termini;
- con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze saranno stabilite le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti di cui sopra.

La presente comunicazione, comprensiva di allegati, è indirizzata esclusivamente ai destinatari specificati. L'accesso, la divulgazione, la copia o la diffusione sono vietate a chiunque altro ai sensi delle normative vigenti, e possono costituire violazione penale. In caso di errore nella ricezione, il ricevente e' tenuto a cestinare immediatamente il messaggio, dandone conferma al mittente a mezzo fax o e-mail.

ASSOSNAI

26 Piazza San Lorenzo in Lucina 00186 ROMA

telefono 0668300441 - 0668300442 / fax 0668300445

e-mail: info@assosnai.it / web: www.assosnai.it

Inoltre con il Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74 (pubblicato sulla G.U. del 07/06/2012 n. 131) ed **entrato in vigore dal 08/06/2012** è stata disposta la sospensione di altri adempimenti tributari e non. Infatti, l'art. 8 del predetto decreto legge prevede la sospensione dei termini amministrativi, contributi previdenziali ed assistenziali. Nello specifico, il comma 1 dell'art. 8 chiarisce che le disposizioni che verranno analizzate in seguito, si aggiungono a quanto già disposto con il D.M. del 1/6/2012 analizzato nella prima parte della circolare.

Si chiarisce che la mancata effettuazione di ritenute ed il mancato riversamento delle ritenute effettuate da parte dei soggetti di cui ai precedenti punti A) e B), **a partire dal 20 maggio 2012 e fino all'8 giugno 2012** (data di entrata in vigore del D.L. 74/2012), potranno essere regolarizzati entro il 30 settembre 2012 senza applicazione di sanzioni e interessi.

Sono altresì **sospesi fino al 30 settembre 2012:**

- 1) i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria;
- 2) i versamenti riferiti al diritto annuale di cui all'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni (diritto annuale camerale);
- 3) i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di cui all'articolo 29 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 da parte degli agenti della riscossione, nonché i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari, ivi compresi quelli degli enti locali e della Regione;
- 4) il versamento dei contributi consortili di bonifica, esclusi quelli per il servizio irriguo, gravanti sugli immobili agricoli ed extragricoli;
- 5) l'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per finita locazione degli immobili pubblici e privati, adibiti ad uso abitativo ovvero ad uso diverso da quello abitativo;
- 6) il pagamento dei canoni di concessione e locazione relativi a immobili distrutti o dichiarati non agibili, di proprietà dello Stato e degli Enti pubblici, ovvero adibiti ad uffici statali o pubblici;
- 7) le sanzioni amministrative per le imprese che presentano in ritardo, purché entro il 31 dicembre 2012, le domande di iscrizione alle camere di commercio, le denunce di cui all'articolo 9 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, il modello unico di dichiarazione previsto dalla legge 25 gennaio 1994, n. 70 nonché la richiesta di verifica periodica degli strumenti di misura ed il pagamento della relativa tariffa;
- 8) il termine per il pagamento del diritto di iscrizione dovuto all'Albo nazionale dei gestori ambientali e del diritto dovuto alle province per l'iscrizione nel registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- 9) il pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere, ivi incluse le operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e di credito ordinario, erogati dalle banche, nonché dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi di cui agli articoli 106 e 107 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e dalla Cassa depositi e prestiti S.p.a., comprensivi dei relativi interessi, con la previsione che gli interessi attivi relativi alle rate sospese concorrano alla formazione del reddito d'impresa, nonché alla base imponibile dell'IRAP, nell'esercizio in cui sono incassati. Gli eventi che hanno colpito i residenti dei Comuni sono da considerarsi causa di forza maggiore ai sensi dell'articolo 1218 del Codice Civile, anche ai fini dell'applicazione della normativa bancaria e delle segnalazioni delle banche alla Centrale dei rischi.

Analoga sospensione si applica anche ai pagamenti di canoni per contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto edifici distrutti o divenuti inagibili, anche parzialmente, ovvero beni immobili strumentali all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale svolta nei medesimi edifici.

Il comma 3 del dell'art. 8 ha previsto che *“i redditi dei **fabbricati**, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi e comunque fino all'anno di imposta 2013.*

I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì, esenti dall'applicazione dell'imposta municipale (IMU) propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi e comunque non oltre il 31 dicembre 2014”.

Inoltre il comma 4 dell'art. 8 ha stabilito che *“sono inoltre **prorogati sino al 30 settembre 2012**, senza sanzioni, gli **adempimenti** verso le amministrazioni pubbliche effettuati o a carico di professionisti, consulenti, associazioni e centri di assistenza fiscale che abbiano sede o operino nei comuni coinvolti dal sisma, anche per conto di aziende e clienti non operanti nel territorio.*

Infine il comma 5 ha stabilito che *“sono altresì sospesi per i soggetti che alla data del 20 maggio 2012 operavano nei Comuni coinvolti dal sisma, le applicazioni delle sanzioni in materia di invio tardivo delle comunicazioni obbligatorie e degli adempimenti amministrativi, compresi quelli connessi al lavoro”.*

Il decreto contiene, infine, una sospensione di termini e adempimenti relativi ai processi civili, penali, amministrativi e tributari fino al 31 luglio 2012. Più in dettaglio, sono sospesi i processi civili, penali, amministrativi e tributari pendenti alla data del 20 maggio negli uffici giudiziari dei Comuni colpiti dal sisma. Sono inoltre rinviate d'ufficio a dopo il 31 luglio 2012 le udienze civili e amministrative in cui le parti o i difensori, nominati prima del 20 maggio, risiedono nelle zone colpite dal sisma.

Il comma 2 dell'art. 8 prevede che con riferimento ai settori dell'energia elettrica, dell'acqua e del gas la competente autorità di regolazione, con propri provvedimenti, introduca norme per la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a 6 mesi a decorrere dal 20 maggio 2012, dei termini di pagamento delle fatture emesse o da emettere nello stesso periodo, per le utenze situate nei comuni danneggiati. La predetta autorità potrà anche prevedere forme di rateizzazione dei pagamenti sospesi ed agevolazioni tariffarie.

Si allega alla presente circolare (Allegato 2) un prospetto (agevolazioni) contenente i primi interventi agevolativi disposti in particolare dalla Regione Lombardia ed altri Enti pubblici e privati.

Si fa presente che in ogni caso si attendono ancora chiarimenti dagli enti preposti.

DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI VERSAMENTO **(PER TUTTI I CONTRIBUENTI)**

Si comunica che con comunicato stampa n. 77 del 08/06/2012 il Ministero delle Finanze ha fatto presente che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, firmato il 6 giugno 2012, è stato disposto il differimento dei termini di effettuazione dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni fiscali scadenti il 18 giugno 2012.

Per tutte le persone fisiche ed i contribuenti - società di persone e di capitali comprese - per i quali sono stati **elaborati gli studi di settore** e che **dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite** stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministero dell'economia e delle finanze, il termine del saldo delle imposte 2011 e per il primo acconto 2012, senza interessi, si "allunga" dal 18 giugno 2012 al **9 luglio 2012**.

Inoltre, i versamenti con lo 0,40% in più, che si dovevano effettuare dal 19 giugno al 18 luglio 2012 sono effettuabili **dal 10 luglio al 20 agosto 2012**.

Dato che il decreto fa riferimento ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap, slittano anche gli altri versamenti da effettuare entro il termine stabilito per il pagamento IRPEF, a titoli di esempio quelli delle persone fisiche che:

- hanno scelto il regime della cedolare secca e devono versare il saldo per il 2011 e la prima rata di acconto per il 2012;
- sono titolari della proprietà o di altro diritto reale su immobili situati all'estero e devono versare l'imposta sul valore degli immobili situati all'estero (IVIE). Tale imposta è dovuta dalle persone fisiche residenti in Italia titolari della proprietà o di altro diritto reale su tali immobili. L'IVIE è dovuta per il 2011 ed è pari allo 0,76% del costo d'acquisto o, in mancanza, sul valore determinato con le regole locali; l'imposta è pari al 0,46% a chi lavora all'estero per lo Stato od organizzazioni internazionali;
- nel 2011 ha detenuto attività finanziarie all'estero e devono versare l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero.

Come per gli anni precedenti anche i pagamenti relativi ai diritti dovuti alle Camere di Commercio dovrebbero seguire le stesse scadenze previste per le imposte sui redditi ed IRAP.

Rimangono confermate le scadenze per i versamenti dovuti dai soggetti collettivi estranei agli studi di settore, società di persone e di capitali comprese, perciò i pagamenti dovranno essere effettuati entro il 18/06/2012 oppure chi esegue i versamenti dal 19 giugno al 18 luglio 2012 dovrà aggiungere lo 0,40%.

Cordiali saluti.

Per ASSOSNAI
Studio Bondavalli